

STATUTO

**MOBI.DI. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA A
RESPONSABILITA'LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA PORTO DI
CLAUDIO 13

Numero REA: RM - 917144

Codice fiscale: 05667011000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto n. 66

statuto della

"MOBI.DI. Società Cooperativa Sociale Integrata"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, MODELLO SOCIETARIO, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1. È costituita una società cooperativa sociale denominata "MOBI.DI. Società Cooperativa Sociale Integrata"

La società può usare anche la denominazione sociale abbreviata "MOBI.Di. coop."

La Cooperativa è di diritto Ente del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117

1.2. La cooperativa è regolata e si applicano, in quanto compatibili:

- a) il modello societario e le norme sulla società a responsabilità limitata;
- b) le norme del decreto legislativo n. 112/2017 in materia di impresa sociale;
- c) le norme del decreto legislativo n. 117/2017 in materia di enti del terzo settore

Art. 2 - Sede

2.1. La Cooperativa ha sede in Fiumicino

In caso di variazione dell'indirizzo della sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso comune, l'organo amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese. Possono essere istituite, anche altrove, sedi secondarie, filiali ed agenzie, sia in Italia che all'estero; la istituzione e la soppressione di sedi secondarie devono essere decise dai soci

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento e proroghe da deliberarsi dall'assemblea dei soci

TITOLO II

FINALITÀ, SCOPI E OGGETTO

Art. 4 - Finalità mutualistica prevalente

4.1. La Cooperativa è una società di capitali che non persegue scopo di lucro (no-profit), retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana

4.2. A norma dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa persegue i principi della mutualità prevalente e, quindi, trovano applicazione nella Cooperativa:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

e) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

4.3. La cooperativa si propone di migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci, nonché di coloro che di essa intendono servirsi, dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dall'organo amministrativo e sia consentita dalla legislazione italiana

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci

4.4. La Cooperativa si propone di contribuire alla promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo, aderendo, per tale motivo, ad una o più centrali cooperative

Art. - 5 Scopo ed oggetto

5.1. La cooperativa svolge la propria attività, attraverso lo sviluppo di operazioni di tipo misto che prevedano, nell'ambito del loro svolgimento, un collegamento funzionale tra quelle indicate in entrambe le lettere A e B dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 numero 381, comprendenti sia la gestione di attività e servizi socio-sanitari, di assistenza ed educativi, che attività diverse dalle precedenti (agricole, produttive, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disposizioni di attuazione del Codice Civile)

5.2. La Società Cooperativa intende perseguire, senza finalità di natura speculativa, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, educativi ed assistenziali

Pertanto, nell'ambito dell'articolo 1 lettera 'A' della legge 8 novembre 1991 numero 381 la Cooperativa, con riferimento ed in conformità con il proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, potrà svolgere le seguenti attività:

- migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi, dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro;
- prestare assistenza psicologica, medica, pedagogica, giuridica, morale e sociale, allo scopo di aiutare gli individui nello sviluppo armonico ed integrale della loro personalità e delle loro attitudini nella soluzione delle difficoltà di carattere medico, fisico e sociale;
- assistere le famiglie nella loro formazione, nel loro sviluppo e nell'adempimento del loro ruolo socioculturale;
- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici per l'adempimento del loro ruolo mediante interventi e sostegni di umana solidarietà;
- promuovere un'adeguata informazione riguardo ai problemi medici, psicologici, sessuologici, giuridici, etici e sociali;
- effettuare lavori di ricerca scientifica nei settori attinenti all'attività della società;
- promuovere ed effettuare la gestione e la realizzazione di corsi di formazione professionale mirati alla formazione specialistica in ogni settore e genere, formare inoltre personale specialmente nell'intervento psicologico, pedagogico e sociale

Operando nell'ambito dei servizi sociali e perseguendo finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regione, Asp, Enti Religiosi, Comunità Montane, Parchi, ecc.), con enti pubblici e privati, la Cooperativa si propone in generale di combattere la emarginazione di tutte le persone in difficoltà per handicap di qualsiasi genere (fisico, psichico, sensoriale) o per disadattamento familiare, sociale o per tossicodipendenza o per anzianità, favorendone l'autonomia ed il completo inserimento o reinserimento socio-lavorativo, oltre che la piena integrazione nella collettività di appartenenza anche mediante:

- la fornitura di consulenze individuali, familiari e di gruppo;
- l'organizzazione di corsi e conferenze su temi di educazione sessuale, eugenetica, di orientamento scolastico e professionale, di natura medica, sociale, giuridica e pedagogica;
- la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi sociopsicologici anche convenzionati con enti pubblici e privati;

- la conduzione e la realizzazione di inchieste e ricerche scientifiche;

- la prestazione di servizi per le tutele, le curatele, e le amministrazioni di sostegno

In conformità ai servizi erogati, la Cooperativa potrà istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in convenzione o per affidamento, fermo restando il rispetto delle norme in ambito amministrativo e di tutela delle professioni protette:

- servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria, svolti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502; servizi di assistenza sociosanitaria; Residenze Sanitarie Assistite (RSA); Comunità Terapeutiche Assistite (CTA); case di cura; servizi ospedalieri; cliniche; centri di pronto soccorso; centri di medicina per lo sport; consultori; asili nido; micro nido; comunità infantili; spazio gioco per bambini e famiglie; comunità alloggio; strutture per la fruizione del tempo libero; case famiglia; comunità di tipo familiare; centro di accoglienza per residenzialità diurna o residenzialità temporanea; centri diurni e sociali per anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, immigrati e disadattati in genere; case protette; centri polifunzionali; case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; gruppi appartamento; casa famiglia per minori adulti; strutture di primissima accoglienza; strutture di accoglienza di secondo livello; casa albergo; centro antiviolenza; casa di accoglienza per gestanti e madri con figli; gestione di strutture per autistici e sindrome di down; centri di riabilitazione e cura per disabili fisici, psichici e sensoriali; soggiorni climatici e termali; centri e strutture residenziali, semiresidenziali e per il tempo libero;

- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto di inabili; servizi di accompagnamento e trasporto scolastico; attività di servizio di telemedicina, telesoccorso, teleassistenza; rete civica; servizi di igiene pubblica e di tutela eco ambientale, di igienizzazione e potabilizzazione delle acque; convenzioni e/o convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per l'espletamento di servizi vari;

- attività di supporto tecnico/professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socioassistenziali;

- collaborazioni con scuole, specie di grado superiore, enti pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche e criticità sociali, al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica, specie quella giovanile, contribuendo in tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale;

- intervenire nella realtà scolastica tradizionale attraver-

so e con la collaborazione di personale docente e non docente, al fine di realizzare programmi di attività di carattere didattico, pratico e manuale;

- organizzare, attraverso la consulenza ed il supporto di personale esperto e competente, corsi informativi per il team docente interessato alle suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di elementi e nozioni teorico pratiche da trasmettere e riproporre al gruppo classe, anche come integrazione alle attività didattico culturali; inoltre per favorire il reinserimento parziale o globale di soggetti disabili fisici psichici e di ex tossicodipendenti nella realtà di provenienza e di appartenenza;
- attività di animazione culturale e risocializzazione, attività teatrali e di drammatizzazione, nonché attività musicali, musicoterapia e danzaterapia, psicomotricità ed altre terapie alternative, in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazioni di solidarietà sociale; organizzazione di laboratori sperimentali e di ricerca, di corsi di formazione professionale;
- gite, soggiorni di vacanze, colonie, escursioni e visite guidate;
- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cure, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per soggetti affetti da disagio;
- la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psicopedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico della persona diversamente abile che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- assistenza domiciliare ai malati terminali;
- assistenza domiciliare integrata;
- gestione di progetti specifici che riguardano i minori e adolescenti, gli alcolisti, gli ex detenuti, i tossicodipendenti e gli extracomunitari, le comunità nomadi e di etnia ROM, le donne capo-famiglia, i disoccupati, gli ex tossicodipendenti, i detenuti, i soggetti di microcriminalità, i soggetti diversamente abili;
- gestione di progetti per il recupero scolastico sia a domicilio che in strutture; progetti sulla dispersione scolastica;
- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per i minori, tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere;
- gestione di centri polifunzionali per l'animazione, ludoteche, educazione alla lettura, centro ascolto musica e biblioteche, anche multimediali;

- gestione di progetti di pubblica utilità;
- gestione e organizzazione di centri per incontri protetti;
- gestione in regime di convenzione del servizio di segretariato sociale e del servizio di assistenza sociale professionale;
- promuovere ed organizzare l'attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L.R. 22/86 e alla L. 328/2000
- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;
- la progettazione, la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta a richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito della gestione di progetti territoriali aderenti a sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;
- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare terreni, anche demaniali procedendo con i relativi adempimenti, stabilimenti, magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi sociali;

La Cooperativa sociale si prefigge, anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. B) della legge 381/91 di promuovere e realizzare la stipula di convenzioni con enti pubblici (ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1° della legge 381/91, nonché la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazioni, pronto intervento con enti pubblici in riferimento anche alla circolare del Ministro del Lavoro numero 153\96

Inoltre, per il raggiungimento delle finalità evidenziate nell'ambito del presente statuto, in via esemplificativa e non esaustiva, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- tutte quelle attività, ancorché diverse tra di esse, di natura agricola, produttiva, commerciale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- acquistare, gestire, costruire, rimodernare ed ampliare, prendere in affitto o in gestione: impianti di soggiorno e centri vacanze, campeggi, lidi balneari, villaggi turistici, ostelli, alberghi, bed and breakfast, affittacamere, ristoranti, tavole calde, trattorie, sale ricevimento, pizzerie, pasticcerie, discoteche, bar, pub, birrerie, chioschi, sale da ballo, balere, sale cinematografiche, attività pubblicita-

rie;

- acquistare e noleggiare attrezzature per servizi turistici pubblici e privati;
- aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo;
- promuovere, organizzare e svolgere attività nel settore della cultura, dello sport e della ricreazione, tra cui in particolare ogni tipo di attività culturali e artistiche, ricreative e di socializzazione;
- promuovere l'attività fisica finalizzata al benessere della persona;
- gestire siti di monumenti, siti di interesse storico-artistico, aree e parchi archeologici, parchi naturali, aree di rilevante interesse etnico e demo-antropologico;
- promuovere l'educazione ambientale, sociale e storica;
- recuperare e valorizzare le tradizioni paesane, contadine, comunque connesse alle tradizioni popolari;
- promuovere il turismo naturalistico per la riscoperta e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico;
- promuovere e gestire attività di turismo scolastico e visite guidate;
- promuovere e gestire attività di turismo enogastronomico;
- promuovere e gestire sagre, fiere, corsi didattici;
- assumere la realizzazione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica e ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di parchi e aree verdi sia da privati che da Enti Pubblici;
- creare, predisporre ed eseguire la manutenzione di parchi, giardini, aree verdi, oasi naturali, vivai, campi sportivi, greenway, sentieri, vie francigene regge, trazzere, percorsi ciclopedonali in ambito urbano ed extraurbano, realizzare fasce tampone e recinzioni, installare elementi di arredo e giochi per parchi e giardini;
- acquistare, affittare o assumere in gestione fabbricati strumentali, come anche esercizi commerciali in genere, per la creazione e lo sviluppo di attività di accoglienza;
- promuovere, organizzare e svolgere attività di protezione dell'ambiente, come anche attività di protezione degli animali;
- realizzare e gestire centri cinofili, di educazione cinofila ed addestramento cani, di pratica degli sport connessi alla cinofilia e per lo sviluppo della IAA;
- gestire ricoveri e centri di accoglienza, cosiddetti canili e gattili, sia per conto di privati che di enti pubblici
- realizzare una rete distributiva, anche con mezzi mobili, dei prodotti della Cooperativa;
- istituire e gestire punti vendita e di promozione dei prodotti realizzati;
- gestire operazioni di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;

- svolgere attività agrituristiche e itti turistica, di turismo rurale o di fattoria sociale e solidale, fattoria sanitaria, fattoria didattica nonché di siti per attività orto florovivaistica;
 - coltivare direttamente a mezzo dei propri soci, o concedere in lavorazione ai soci, ed occorrendo a terzi, i terreni, comunque avuti da coltivare, sotto quelle forme che si riterranno opportune, evitando ogni e qualsiasi speculazione e curando nel modo migliore possibile, l'osservanza di tutte le norme di buona tecnica agraria e assicurandosi che i fondi medesimi siano tenuti in efficiente stato di produttività;
 - costruire serre per la coltivazione di culture specializzate e di primizie;
 - gestire servizi di refezione scolastica, oltre che attività di ristorazione di ogni tipo, ivi incluse le attività accessorie di gestione di centri di cottura, confezionamento, consegna e distribuzione, oltre che servizi di catering, ivi comprese le attività di gestione delle mense scolastiche e/o aziendali;
 - gestire corsi di formazione professionale, istituire e gestire spazi di informazione e consiglio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per giovani e adulti, studenti o persone già in possesso di esperienza professionale;
- Tutte le attività sopra evidenziate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi

Al solo fine del raggiungimento di tali scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, la società può compiere qualsiasi attività immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria che si renda utile e/o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese (con i limiti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente ed esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico) e il compimento di operazioni bancarie di ogni genere, con facoltà di stipulare mutui e contratti bancari e di ricevere e prestare garanzie, obbligandosi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi alla società e/o a terzi da Istituti di Credito o Enti finanziari

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e

che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste dallo statuto.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Art. 7 - Soci cooperatori, tipologie

7.1. I soci cooperatori sono coloro i quali contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale partecipando allo svolgimento dell'attività dell'impresa. I soci cooperatori rappresentano la compagine sociale che dà vita alla cooperativa in quanto impresa e costituiscono la ragione di esistenza della stessa.

I soci cooperatori si distinguono in:

- a) Soci lavoratori, ossia tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;
- b) Soci volontari, prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi educativi e sociosanitari, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-

piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;

c) Soci svantaggiati (di cui all'articolo 4 della legge numero 381/91), coprono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati nella Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci. Possono essere ammessi, inoltre, soci in formazione ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, Codice civile, ossia le persone fisiche interessate alla propria formazione, ovvero al loro inserimento nell'impresa, che contribuiscono in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi a questa categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, avendo raggiunto la qualifica di socio lavoratore. Ai soci iscritti in questa categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione all'entità dei costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2545-bis del Codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli

standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale

7.2. Sono soci utenti coloro i quali godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa

7.3. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa i soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 92 numero 59. Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci

Art. 8 - Procedura di ammissione dei soci

8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo dalla quale risulti:

- * cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento (per le persone fisiche)
- * denominazione sociale, sede legale e codice fiscale, delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione con indicato cognome e nome della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa (per le persone giuridiche)

8.2. Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse ad integrazione della domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione si deve indicare, inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritti e
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

8.3. Il socio, una volta ottenuta l'ammissione, è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico

L'ammissione di un nuovo socio è adottata con delibera dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,

motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. Quest'ultima, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Art.9 - Quote sociali

9.1. La quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo di ammissione dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società

Art.10 - Cessione delle quote

10.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da parte degli amministratori

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario che abbia i requisiti previsti per divenire socio a sua volta

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato

10.2. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci. Quest'ultima, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile

10.3. Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo

Art.11 - Vincoli sulle quote

11.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo di alcun genere e natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura

la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

12.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di fare parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'articolo 2536 del Codice civile

Art.13 - Recesso

13.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 Codice Civile

13.2. Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. Quest'ultima, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile

13.3. Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

Art.14 - Esclusione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclu-

sione nei confronti del socio:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato dall'articolo 2531 Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, Codice Civile

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici

Art.15 - Morte del socio

15.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società ne consenta la divisione

Art.16 - Liquidazione della quota

16.1. Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale)

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Codice Civile

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria

TITOLO IV

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

Art.17 - Patrimonio

17.1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci di valore nominale non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) cadauna e non superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque in favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge

17.2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento

17.3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio

Art.18 - Capitale sociale

18.1. Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non su-

periore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'articolo 2519, secondo comma, Codice Civile

18.2. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori

18.3. Se, in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'articolo 2446 Codice Civile

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio, la Cooperativa si scioglie, salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale

Art.19 - Bilancio

19.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione

19.2. In presenza di normative legislative che lo prevedano, la Cooperativa deve approvare il Bilancio Etico, redatto anch'esso dall'organo amministrativo con le medesime scadenze e disposizioni previste per il bilancio di esercizio

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5) del presente statuto, la destinazione degli utili

Art.20 - Ristorni

20.1. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

20.2. Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate

anche per l'attivazione del prestito sociale

Comunque, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente Statuto

Art.21 - Destinazione utile

21.1. In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali

b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della legge 59/92

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 Codice Civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questo delegato, dall'Organo Amministrativo

21.2. L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi sociali

22.1. Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo e Revisore.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art.23 - Definizione

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Art.24 - Modalità di convocazione

24.1. Le assemblee dei soci sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge

L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti

24.2. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi, sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e, oltretutto, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che, però, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione

Art. 25 - Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

25.1. Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali delle attività della Cooperativa;
2. approvare i bilanci;

3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza, da prescrizioni di legge

25.2. Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto richiesta

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. In questo caso le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei soci partecipanti

Art. 26 - Diritto di voto

26.1. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta

Ai soci sovventori spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento della loro ammissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare la percentuale pari ad un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci

Art. 27 - Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'Assemblea

27.1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile prima dell'adunanza, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539, secondo comma, Codice Civile

27.2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori

27.3. Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio

Le deliberazioni debbono risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

27.4. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto altro sia necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci nell'ambito della risposta di ciascuno

27.5. Le decisioni adottate, dai soci ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci

Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo ido-

neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Essi possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentano la maggioranza della totalità dei voti esprimibili

CAPO II

Amministrazione della Cooperativa

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

28.1. L'Organo amministrativo della Cooperativa è un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Gli amministratori sono rieleggibili

Art. 29 - Presidente e adunanza del consiglio di amministrazione

29.1. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, quest'ultimo anche in via permanente e anche estraneo al consiglio stesso

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri

29.2. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima

29.3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, questi ultimi se eletti

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione considerate lesive dei loro diritti, alle stesse condizioni con cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili

29.4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, sia possibile regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi in sede di riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare sia alla discussione che alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

In questa modalità, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario

Art. 30 - Sostituzione degli amministratori

30.1. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, nel corso del mandato, vale il disposto dell'articolo 2386 Codice Civile

Art. 31 - Poteri di gestione

31.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa

Agli amministratori, che non siano parte del Consiglio, competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina

Il Consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti

Art. 32 - Deleghe e amministratori delegati

32.1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri ad essi attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

32.2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione, oltre che al collegio sindacale eventualmente nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo

di due membri

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione
Segretario del comitato esecutivo è lo stesso segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti e di esse viene redatto verbale

Art. 33 - Rappresentanza

33.1. La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina

Art. 34 - Rimborsi e compensi

34.1. L'Assemblea determina il compenso degli amministratori
Ad essi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio

34.2. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nella misura e nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato

CAPO III

Organo di Controllo e Revisore

Art. 35 - Composizione e compiti

35.1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ovvero si manifesti un obbligo di legge, la società nomina un Organo di controllo o un Revisore, purché i soggetti incaricati siano in possesso dei requisiti di legge

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è, in ogni caso, obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile e nelle altre ipotesi previste dalla legge

35.2. L'Organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili

I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prima assemblea dei soci utile

35.3. I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo

Il compenso annuale, a carico del bilancio della cooperati-

va, è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. In caso di sua cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, ne assume la carica il Sindaco più anziano di età, fino alla prima assemblea dei soci utile

35.4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa, oltre che sul suo corretto funzionamento

Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale qualora questa non sia stato affidato dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione

Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'ufficio

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso

Art. 36 - Controllo contabile

36.1. Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un Revisore Legale o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

Art. 37 - Controllo dei soci

37.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del Codice Civile

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 - Scioglimento

38.1. La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto

Art. 39 - Modalità di liquidazione

39.1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali

F.to Cellarosi Marco

Gregorio FABIANI Notaio

27 di 27